

**Legge federale
sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza
illecita di persone politicamente esposte
(Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI)**

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 2010²,
decreta:*

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge definisce le modalità del blocco, della confisca e della restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte o della loro cerchia nel caso in cui una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente in cui la persona politicamente esposta esercita o ha esercitato la sua funzione pubblica (Stato di provenienza).

Sezione 2: Blocco

Art. 2 Condizioni

Il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali in Svizzera, in vista dell'apertura di un procedimento di confisca secondo la presente legge, se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. i valori patrimoniali sono oggetto di una misura provvisoria di sequestro nell'ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza;
- b. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di:
 1. persone che ricoprono o hanno ricoperto eminenti funzioni pubbliche all'estero (persone politicamente esposte), segnatamente capi di Stato e di governo, politici di alto rango, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti, a livello nazionale, nonché i

¹ RS 101
² FF 2010 2871

membri degli organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale,

2. persone fisiche e giuridiche legate a persone politicamente esposte per motivi familiari, personali o d'affari (cerchia);
- c. lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza a causa del collasso o delle disfunzioni di tutto o di una parte del proprio sistema giudiziario interno (situazione di dissesto); e
- d. la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco di tali valori patrimoniali.

Art. 3 Durata

¹ I valori patrimoniali sono bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca.

² Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è proposta un'azione di confisca entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco.

Art. 4 Soluzione negoziale

¹ Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di ricercare, durante il blocco dei valori patrimoniali, una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale di tali valori. Gli articoli 8–10 si applicano per analogia a tale restituzione.

² La soluzione negoziale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

³ Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.

Sezione 3: Confisca

Art. 5 Procedura di confisca

¹ Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un'azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.

² Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:

- a. sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta o della sua cerchia;
- b. sono di provenienza illecita; e
- c. sono stati bloccati dal Consiglio federale in virtù della presente legge.

³ Non può essere eccepita la prescrizione dell'azione penale o della pena.

⁴ Se il procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale viene ripreso, il procedimento di confisca rimane sospeso sino all'esito del procedimento di assistenza giudiziaria.

Art. 6 Presunzione d'illiceità

¹ La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali è cresciuto in maniera esorbitante contestualmente all'esercizio della funzione pubblica da parte della persona politicamente esposta; e
- b. il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona politicamente esposta in questione era notoriamente elevato nel periodo in cui quest'ultima esercitava la funzione pubblica.

² La presunzione è sovvertita se la liceità dell'acquisizione è dimostrata con una verosimiglianza preponderante.

Art. 7 Diritti di terzi

Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali:

- a. un'autorità svizzera fa valere diritti;
- b. una persona non facente parte della cerchia della persona politicamente esposta ha acquistato in buona fede diritti reali:
 1. in Svizzera, o
 2. all'estero, purché tali diritti siano oggetto di una decisione giudiziaria che può essere riconosciuta in Svizzera.

Sezione 4: Restituzione

Art. 8 Principio

La restituzione dei valori patrimoniali confiscati è volta a migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza.

Art. 9 Procedura

¹ I valori patrimoniali confiscati sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d'interesse pubblico.

² Le modalità di restituzione possono essere sancite da un accordo tra la Svizzera e lo Stato di provenienza.

³ Tale accordo può concernere segnatamente:

- a. il genere di programmi d'interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti;

- b. l'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti;
- c. i partner coinvolti nella restituzione;
- d. il controllo e il monitoraggio dell'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti.

⁴ La conclusione di tale accordo compete al Consiglio federale.

⁵ In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire i valori patrimoniali confiscati per il tramite di organismi internazionali o nazionali e prevedere la supervisione del DFAE.

Art. 10 Spese procedurali

¹ Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco e restituzione.

² Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l'ammontare dell'importo forfetario.

Sezione 5: Rimedi giuridici e collaborazione tra autorità

Art. 11 Ricorso

¹ Il blocco disposto dal Consiglio federale è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa non è applicabile.

³ Non è proponibile la censura dell'inadeguatezza.

⁴ Per il resto, la procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 12 Collaborazione tra autorità

¹ L'Ufficio federale di giustizia informa il DFAE qualora una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte o della loro cerchia non possa avere esito.

² Su istanza del DFAE o del DFF, le autorità della Confederazione e dei Cantoni comunicano tutti i dati necessari all'esecuzione della presente legge.

³ RS 172.021

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 14 Disposizioni transitorie

¹ I valori patrimoniali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono stati bloccati dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale poiché la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non ha avuto esito restano bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca conformemente alla presente legge.

² Il blocco decade se l'azione di confisca non è proposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 13)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 3 (nuovo)

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 - 3. il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del ...⁵ sulla restituzione degli averi di provenienza illecita;

Art. 35 lett. d (nuova)

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:

- d. le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del ...⁶ sulla restituzione degli averi di provenienza illecita;

Art. 44 cpv. 3 (nuovo)

³ Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63–65 PA⁷.

2. Legge federale dell'11 aprile 1889⁸ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 44

La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del ...⁹ sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantionali.

⁴ RS **173.32**

⁵ RS ...; FF **2010** 2917

⁶ RS ...; FF **2010** 2917

⁷ RS **172.021**

⁸ RS **281.1**

⁹ RS ...; FF **2010** 2917